

(N. 440)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**
(GRASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(PELLA)

e col **Ministro della Difesa**
(PACCIARDI)

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949

Misura dell'indennità militare
per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI SENATORI. — L'accluso disegno di legge è inteso ad estendere agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia la nuova misura dell'indennità militare concessa ai militari e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza rispettivamente con decreti legislativi 5 e 7 maggio 1948, numeri 814 e 824; tale indennità sostituisce quella fissata per tutti i corpi armati con gli articoli 171, 172 e 173 del decreto regio 11 novembre 1923, nu-

mero 2395, e di cui fruisce anche il personale degli agenti di custodia.

Con tale provvedimento, viene a realizzarsi quella parificazione di trattamento con gli appartenenti all'Arma dei carabinieri sancito dall'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

Allo schema hanno dato la loro adesione i Ministeri della difesa e del tesoro con lettera del 23 settembre 1948, n. 5595/U. L. e 10 marzo 1949, n. 173330.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1948 l'indennità militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nella seguente misura lorda mensile:

	Celibi	Ammogliati
	—	—
<i>Ufficiali:</i>		
Maggiore	L. 9.300	12.400
Capitani	5.800	10.000
Tenenti e sottotenenti	5.300	9.250
<i>Sottufficiali:</i>		
Marescialli maggiori	L. 4.600	8.050
Marescialli capi	4.400	7.700
Marescialli ordinari	4.300	7.500
Brigadieri	2.350	3.900
Vicebrigadieri	2.200	3.650

L'indennità mensile da corrispondere con le norme vigenti per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie è fissata nella misura di lire 1.200 nette.

Art. 2.

La misura dell'indennità militare è ridotta: di un quarto per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio;

di un ottavo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio.

Art. 3.

Le disposizioni del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, concernenti i compensi per il lavoro straordinario, cessano di avere efficacia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, dal 1° aprile 1948.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal 4° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-49.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.